

Legge regionale 19 luglio 2024, n. 10

Disposizioni in materia di proroga dei termini di validità delle graduatorie

Publicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) 22 luglio 2024, n. 38

Il Consiglio regionale ha approvato

La Presidente della Regione promulga

la seguente legge:

Art. 1

Proroga dei termini di validità delle graduatorie

1. I termini di efficacia delle graduatorie delle procedure selettive per le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato, indette dall'Amministrazione regionale, dagli enti e agenzie del sistema Regione, dall'Azienda regionale della salute, dalle aziende sanitarie, dalle aziende ospedaliere e dalle aziende ospedaliero-universitarie della Sardegna in scadenza entro il 31 gennaio 2025, sono prorogati al 31 dicembre 2025. ¹

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- ¹ [Comma modificato dall'art. 11, comma 3, legge regionale 21 novembre 2024, n. 18, a decorrere dal 22 novembre 2024 \(ai sensi dell'art. 21, comma 1, della medesima legge\). La norma citata ha sostituito le parole "in scadenza entro il 31 dicembre 2024" con le seguenti: "in scadenza entro il 31 gennaio 2025".](#)